



TRIBUNALE DI PAVIA

Prima Sezione Civile

CIRCOLARE SUI RAPPORTI TRA CREDITO FONDIARIO E FALLIMENTO ALLA LUCE DELLA  
SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 23482/2018

A parziale modifica della Circolare del 5.7.2017 prot. n. 1612/17 la Sezione, in ossequio ai principi stabiliti dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23482/2018, dispone quanto segue.

In caso di prosecuzione dell'azione esecutiva individuale nei confronti del debitore fallito da parte del creditore Fondiario ammesso allo stato passivo (si veda Cass. 23482/2018) in virtù del privilegio processuale riconosciuto dall'art. 41 TUB, il curatore fallimentare può far valere, in sede di approvazione del piano di riparto ex art. 598 c.p.c., le prededuzioni fallimentari maturate in relazione all'immobile oggetto della procedura esecutiva individuale "*fondiarìa*".

Gravano sul ricavato dell'immobile:

- il 100% delle prededuzioni speciali relative all'immobile oggetto di esecuzione (IMU, TARI, spese condominiali maturate in costanza di fallimento);
- il 100% dei crediti ammessi con privilegio immobiliare ex art. 2748, comma secondo, c.c.;
- le prededuzioni generali (compenso ausiliari, campione fallimentare, gestionale informatico, etc.) solo in quota, calcolata sul rapporto tra attivo liquidato in sede esecutiva e attivo liquidato in sede fallimentare; nel caso in cui l'immobile, oggetto di esecuzione, sia l'unico attivo fallimentare anche le prededuzioni generali gravano interamente sul ricavato;
- il compenso del curatore secondo quanto sotto specificato.

Al fine di veder riconosciute tali prededuzioni in sede di approvazione del piano di riparto nella procedura esecutiva, il curatore deve depositare una nota di precisazione del credito, vistata dal Giudice Delegato, presso la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari, la quale (presso il Tribunale di Pavia) è autorizzata a ricevere tale nota direttamente dal curatore in forma cartacea.

In mancanza di tale richiesta, il giudice dell'esecuzione attribuisce, in via provvisoria, tutta la somma ricavata dalla vendita, dedotte le spese della procedura esecutiva, al creditore Fondiario, e il curatore deve, una volta approvato il riparto in sede fallimentare, chiedere al creditore Fondiario ai sensi dell'art. 41, comma secondo, TUB la restituzione delle somme percepite in eccesso in sede esecutiva.

Una volta approvato il piano di riparto in sede esecutiva, e quindi ottenuto il pagamento da parte della procedura esecutiva, il curatore procede a redigere il piano di riparto (finale o

parziale) fallimentare e a richiedere i conseguenti mandati di pagamento, una volta divenuto lo stesso esecutivo.

In relazione al compenso del curatore si evidenzia quanto segue.

In ossequio a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione n. 14631/2018, il compenso del curatore è determinato senza tener conto dell'attivo realizzato in sede esecutiva, posto che tale attività liquidatoria è stata effettuata dal professionista delegato. Tuttavia, se dopo la soddisfazione in sede esecutiva del creditore Fondiario, residua una somma da ripartire fra i creditori concorsuali, di tale importo si tiene conto nel calcolo del compenso.

Il compenso, se l'attivo liquidato in sede esecutiva costituisce l'intero attivo fallimentare, grava (come tutte le prededuzioni) integralmente su quest'ultimo. Altrimenti grava sul Fondiario unicamente la quota di compenso, calcolata solo sul parametro del passivo, in proporzione tra credito del Fondiario ammesso e intero passivo fallimentare accertato.

Pertanto, il curatore, nel richiedere al Collegio la liquidazione del compenso o dell'acconto sul compenso in vista del deposito della nota di precisazione del credito in sede esecutiva dovrà indicare:

1. se il bene liquidato in sede esecutiva sia l'unico attivo del fallimento ovvero esista altro attivo già interamente realizzato o ancora da realizzare;
2. l'importo del ricavato in sede esecutiva;
3. l'importo del credito del Fondiario ammesso al passivo;
4. l'importo del totale passivo accertato in sede fallimentare.

Per quel che concerne le altre prededuzioni generali si precisa che le stesse gravano sul Fondiario solo nella quota determinata in rapporto tra le masse attive realizzate. Pertanto, tale quota può essere calcolata solo nel caso in cui il Fallimento ha già liquidato tutto l'attivo fallimentare (nel caso contrario non è possibile attuare la proporzione e la parte di prededuzioni generali di competenza del Fondiario deve essere richiesta a quest'ultimo una volta terminata la liquidazione dell'attivo).

In ogni caso, se il campione fallimentare non è stato pagato per mancanza di attivo, tale importo deve gravare integralmente, in via provvisoria, sul ricavato della vendita esecutiva ai sensi dell'art. 146, comma quarto, D.lgs. 115/2002, che stabilisce che il campione prenotato a debito deve essere pagato non appena si realizza un attivo fallimentare (salva la determinazione della quota effettiva una volta terminata la liquidazione dell'attivo).

Si comunichi all'Ordine dei Commercialisti di Pavia, all'Ordine degli Avvocati di Pavia, alle Cancellerie fallimentare ed esecuzioni immobiliari del Tribunale di Pavia.

Pavia, 30.5.2019

Il Presidente  
Erminia Lombardi

1 Giudice delegato  
Enrico Ricci  
Franco Amici  
Francesco Rocca